



SPECIFICHE TECNICHE

PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO
MINORI CON FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE

PERIODO MESI TRENTASEI

La Responsabile Area Minori
Patrizia Biolato

Il Direttore del C.I.S.S.
dott.ssa Monique JOURDAN

INDICE

PREMESSA

ART. 1 - OGGETTO DELLA COPROGETTAZIONE

ART. 2 - DURATA

ART. 3 - COSTI E RISORSE DELLA COPROGETTAZIONE

ART. 4 - DESTINATARI

ART. 5 - CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO

ART. 6 - TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

ART. 7- NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 8 - PERSONALE

ART. 9 - ASSICURAZIONI

ART. 10- CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

ART. 11 - ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

ART. 12- COORDINAMENTO

ART. 13 - PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

ART. 14 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 17 - VERIFICHE E CONTROLLI

ART. 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

PREMESSA

Il C.I.S.S. - Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Pinerolo (nel prosieguo: CISS), intende procedere all'indizione di un'istruttoria ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione di un progetto sperimentale denominato **Servizio di sostegno Educativo con funzioni di tutela e protezione rivolto a minori con grave disagio sociale, affettivo, familiare e relazionale e a rischio psico-sociale elevato** e alla successiva co-gestione del medesimo, in partenariato pubblico privato, previa stipula di un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 267/2000.

I partecipanti alla presente procedura devono avere un ruolo di rilievo anche in materia di progettazione e realizzazione di interventi innovativi e sperimentali.

La scelta di attivare una procedura di coprogettazione per la selezione di soggetti per servizi innovativi e sperimentali nel settore delle politiche rivolte alle famiglie con figli minori trova giustificazione:

- nell'intenzione del Ciss di riconoscere concretamente il particolare ruolo esercitabile, nella definizione e realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali, dai soggetti del terzo settore, quali espressioni organizzate delle autonome iniziative dei cittadini;
- nella volontà di promuovere un welfare generativo che garantisca il diritto collettivo di contribuire in modo attivo, creativo e responsabile, al benessere della comunità;
- nella considerazione che lo sviluppo negli ultimi anni degli interventi sociali ad opera del privato sociale e della cooperazione sotto forma di veri e propri servizi alla collettività ha portato alla possibilità di costruire sul territorio locale codici condivisi di lettura dei problemi e reti integrate di opportunità a favore dei cittadini con allargamento della corresponsabilità della comunità;
- nel ritenere il territorio, di competenza del Consorzio, pronto a sviluppare forme istituzionalmente innovative nella gestione, sviluppo e promozione dei servizi, fondate sulla condivisione delle responsabilità, delle risorse e delle competenze tra pubblico e privato;
- nella volontà di stimolare l'innovazione e la diversificazione dei modelli organizzativi e delle forme di erogazione dei servizi e degli interventi educativi, sociali e di promozione del benessere comunitario nel settore minorile in quanto il soggetto del terzo settore viene ad operare non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo rischiando risorse proprie e soluzioni progettuali.

La progettazione degli interventi comporterà quindi la messa a disposizione da parte del soggetto individuato di risorse proprie e/o di quote di co-finanziamento.

Alla progettazione seguirà la fase di co-progettazione tra il CISS e il soggetto partner vincitore del concorso di progettazione con la possibilità di apportare variazioni al progetto selezionato la cui realizzazione sarà a capo del medesimo con cui verrà successivamente stipulata una convenzione in merito. Al tavolo di co-progettazione è prevista la partecipazione dell'Asl TO 3 (distretto del Pinerolese) per quanto di sua competenza.

ART. 1 - OGGETTO DELLA COPROGETTAZIONE

Le presenti specifiche tecniche disciplinano la progettazione e la realizzazione per conto del Consorzio Intercomunale di Servizi Sociali, d'ora in avanti definito semplicemente "C.I.S.S." di un Progetto sperimentale denominato *Servizio di Sostegno Educativo con funzioni di tutela e*

protezione rivolto a **minori con grave disagio sociale, affettivo, familiare e relazionale e a rischio psico-sociale elevato.**

La coprogettazione è finalizzata alla realizzazione di un servizio con caratteristiche innovative e migliorative di risposta ai bisogni complessi di questa specifica utenza.

La coprogettazione dovrà prevedere l'articolazione del servizio in attività individuali, di gruppo e il raccordo con i servizi e le risorse, anche residenziali, del territorio.

Si prevedono progetti individualizzati complessi ad alta intensità educativa finalizzati al sostegno delle risorse resilienti e delle autonomie dei minori e delle loro famiglie, alla prevenzione dell'acuirsi del grave disagio e del ricorso all'inserimento in strutture residenziali.

L'attivazione di ogni percorso educativo dovrà essere realizzato come progetto congiunto condiviso dal Servizio Sociale, dai Servizi Sanitari specialisti per i minori (Neuropsichiatria Infantile, Psicologia dell'età evolutiva), dai genitori.

Il Progetto (Piano Assistenziale Integrato – PAI) prevede l'autorizzazione della Commissione "Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità Minori" (U.M.V.D.-Minori) integrata CISS-ASL TO 3- Distretto del Pinerolese. La Commissione ha la finalità di validare il progetto e la condivisione della spesa in base alla normativa vigente (LEA).

ART. 2 - DURATA

1. Il progetto che risulterà vincitore della presente procedura dovrà essere realizzato in trentasei mesi decorrenti dalla data di stipula della convenzione e sino al suo completamento.
2. Il C.I.S.S. nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, economici o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del progetto dovessero subire variazioni, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dalla convenzione, con preavviso di giorni 20, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimenti danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin da ora di rinunciare.

ART. 3 – COSTI E RISORSE DELLA COPROGETTAZIONE

Il costo complessivo stimato per la coprogettazione, l'organizzazione e la gestione delle attività dettagliate nel presente documento **Specifiche tecniche per la coprogettazione e realizzazione di un servizio di sostegno educativo minori con funzioni di tutela e protezione**, calcolato con riferimento all'intera durata dell'accordo di collaborazione di cui al precedente art. 2 (trentasei mesi) è pari a € **380.000,00** (euro trecentoottantamila/00) IVA esclusa (se e in quanto dovuta).

Il finanziamento di tale costo è previsto:

a) con risorse di bilancio quale **finanziamento massimo** del CISS al partner progettuale a titolo di compensazione degli oneri di coprogettazione e cogestione del servizio pari a € **342.000,00** (euro trecentoquarantaduemila/00) IVA esclusa pari al **90,00 %** del costo complessivo). Il CISS mette inoltre a disposizione risorse non monetarie: logistiche, strumentali, organizzative e professionali, come indicato nel Piano Economico Preventivo;

b) con risorse aggiuntive di natura **monetaria e non monetaria** (beni strumentali, risorse umane, professionali, volontariato, attività e prestazioni, partnership già attive etc.) — proprie o autonomamente reperite — da mettersi a disposizione da parte del partner progettuale e destinate all'ottimizzazione e al miglioramento dell'organizzazione e della qualità dei servizi e degli interventi, per una **quota minima** pari a € **38.000,00 (euro trentottomila/00.)** IVA esclusa pari al **10,00 %** del costo complessivo;

In corso di validità della coprogettazione e ferma restando la durata della coprogettazione prevista dal par. 4 del presente avviso, il CISS si riserva di estendere le attività del partner progettuale

mediante la stipula di apposite integrazioni della convenzione/accordo di collaborazione, previa riapertura del tavolo di coprogettazione, alle condizioni dell'accordo di collaborazione e ai costi del progetto definitivo allo stesso allegato.

L'estensione delle attività potrà avvenire entro il limite massimo del 20% della spesa complessiva della coprogettazione di cui al progetto definitivo allegato all'accordo di collaborazione. In ogni caso dovrà essere garantito l'adeguamento delle risorse aggiuntive conferite dal partner progettuale e destinate a attività di innovazione e di ottimizzazione e miglioramento dell'organizzazione e della qualità del servizio per assicurare la stessa quota percentuale di cofinanziamento dal parte del soggetto coprogettante delle spese di coprogettazione, prevista dal progetto definitivo e dal piano economico allegati all'accordo di collaborazione. La restante quota della maggiore spesa conseguente all'estensione del servizio, non coperta da cofinanziamento del partner, sarà posta interamente a carico del CISS.

Si dà atto, con riferimento all'art. 26 del d. lgs. 81/2008, che, in relazione alla presente coprogettazione, non sussistono rischi da interferenze e non si procede pertanto all'elaborazione del DUVRI.

ART. 4 - DESTINATARI

I destinatari della progettazione sono indicativamente n. 14 minori (numero che nel tempo potrebbe modificarsi, in aumento e in diminuzione, in base a nuove necessità dei committenti) con grave disagio sociale, affettivo, familiare e relazionale e a rischio psico-sociale elevato a partire dai 10 anni di età, residenti nel territorio del CISS.

I tempi di frequenza delle attività possono essere differenziati prevedendo una tipologia di presa in carico a tempo pieno o a tempo parziale sulla base dei progetti individuali.

E' prevista la possibilità di un numero massimo di prese in carico a tempo pieno pari a 8 minori con retta mensile individuale pari ad € 1.150,00. La retta per le prese in carico a tempo parziale sarà ridotta rispetto all'importo per le prese in carico a tempo pieno secondo la seguente tabella:

GIORNI di FREQUENZA Mensili	TIPOLOGIA di PRESA in CARICO	TIPOLOGIA di RETTA	IMPORTO mensile
Oltre a 15 giorni	Tempo pieno	Retta piena	€ 1.150,00
Da 10 a 15 giorni	Tempo parziale	Retta al 75%	€ 862,50
Sotto i 10 giorni	Tempo parziale	Retta al 50%	€ 575,00

Il progetto è rivolto a minori residenti nell'ambito territoriale del Distretto sanitario del Pinerolese con possibilità per l'altro ente gestore che vi afferisce (Unione dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca) di accedere al servizio provvedendo al pagamento della propria quota.

I minori da inserire nel progetto saranno individuati dagli Enti, previa validazione della Commissione integrata U.M.V.D.-Minori.

Art. 5 - CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO

Obiettivo generale della proposta di co-progettazione è promuovere lo studio e la possibilità di realizzare servizi sperimentali e innovativi che integrino l'offerta del CISS contribuendo a migliorare e a differenziare la risposta all'emergere di bisogni educativi nell'area dei minori adolescenti e preadolescenti sempre più complessi.

Il progetto dovrà avere come obiettivi specifici:

- offrire un sostegno educativo intenso e qualificato ai bisogni sociali, affettivi, relazionali in favore di minori in condizione di deprivazione e grave difficoltà;
- offrire sostegno e supporto educativo ai genitori e alle reti familiari di riferimento dei minori;

- promuovere interventi di prevenzione;
- evitare il ricorso all'inserimento in strutture residenziali dei minori attraverso il sostegno del minore e del suo contesto di vita primario e degli adulti incaricati delle responsabilità genitoriali;
- realizzare un servizio integrato con i servizi sociali, sanitari e le risorse del territorio in risposta a bisogni complessi, con possibilità di progetti flessibili e innovativi.

Il progetto dovrà prevedere:

- lavoro educativo: individuale e/o di gruppo;
- lavoro con le famiglie: spazio strutturato e dedicato, finalizzato a sostenere le competenze, favorire la comunicazione e la comprensione dei bisogni del minore e delle fragilità familiari;
- raccordo con il servizio sociale, con i servizi sanitari;
- aggancio con una comunità residenziale, per affrontare situazioni di emergenza o necessità di interventi di sollievo;
- lavoro di rete strutturato per favorire collegamenti/inserimenti dei minori in contesti di normalità, che permettano di sperimentare un senso di utilità sociale e di prospettiva nelle esperienze proposte. Si ritiene importante la valorizzazione delle peculiarità del territorio.

Fondamentale sarà lavorare con le risorse e sulle autonomie del ragazzo, prevedendo la presa in carico della fragilità familiare, con attività di sostegno educativo e di rielaborazione del ruolo genitoriale.

ASPETTI ESSENZIALI DA GARANTIRE NEL PROGETTO

A. ATTIVITA'

Il Servizio dovrà articolarsi in due gruppi omogenei per età:

- fascia di età 10-13 anni
- fascia d'età 14-18 anni.

Il progetto dovrà articolarsi in:

- laboratori volti alla scoperta/sperimentazione, nella prospettiva di promozione dell'autonomia personale e dell'inserimento sociale, dei talenti individuali e a offrire esperienze di crescita e potenziamento delle abilità sociali;
- attività di supporto al percorso scolastico eventualmente in rete con le scuole frequentate dai minori;
- attività volte a promuovere e sostenere l'inserimento in percorsi di formazione;
- attività volte a promuovere la socializzazione sul territorio anche a carattere sportivo;
- attività volte al coinvolgimento delle famiglie affinché si sentano co-protagoniste del progetto;
- attività di presa in carico delle fragilità genitoriali con un lavoro educativo sulle risorse esistenti e in rete con i servizi.

Per eventi eccezionali, non rientranti nel piano degli interventi, dovuti a esigenze emerse nello sviluppo delle attività (es. la partecipazione ad eventuali mostre ...) potrà essere richiesta la contribuzione direttamente ai destinatari esclusivamente per il pagamento dell'evento.

All'interno del progetto di ogni singolo utente dovranno essere previsti incontri periodici di rete con il Servizio Sociale, i Servizi Sanitari, la scuola e gli altri soggetti coinvolti nel progetto.

B. COLLEGAMENTO CON STRUTTURA RESIDENZIALE

La necessità di rispondere alla diversa gradualità dei bisogni che possono emergere dai minori in carico determina l'opportunità che il Servizio progettato disponga di un collegamento con una struttura residenziale del territorio a cui fare ricorso per inserimenti in emergenza o per periodi di sollievo.

C. SEDE

Il servizio, oggetto di progettazione, dovrà prevedere una sede adeguata allo svolgimento delle attività e ad accogliere minori con grave disagio sociale e rischio psico-sociale elevato. I locali dovranno essere siti nel comune di Pinerolo, senza barriere architettoniche, raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblici, attrezzati ad accogliere anche soggetti disabili e dimensionati sul numero degli utenti. La sede dovrà essere a disposizione nella fase di esecuzione del progetto, i costi di gestione (canone di locazione, utenze, telefonia, adsl, arredi ecc.) e le eventuali spese relative ad attività programmate (es. palestre, piscine, ecc.) fuori dalla sede principale sono a totale carico dell'impresa aggiudicatrice.

La suddivisione degli spazi e la loro destinazione d'uso dovranno consentire ai minori di usufruire di spazi individuali e comuni, certi e definiti, garantendo l'intimità personale e nel contempo momenti di vita comunitaria.

La struttura dovrà inoltre possedere caratteristiche funzionali e strutturali che attengano alla sicurezza degli utenti (anche con eventuali ideazioni autolesioniste) e degli operatori nonché alla qualità delle prestazioni erogate e pertanto dovrà essere in possesso dei requisiti definiti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e quant'altro previsto dalla normativa.

E' inoltre necessario poter prevedere interventi domiciliari che possano rendersi necessari in fasi diverse del progetto (per favorire la conoscenza, promuovere l'aggancio, affrontare momenti di crisi...).

Il progetto non è da intendersi come mera apertura di una sede fisica, ma anche come tempo che si può articolare in spazi e momenti diversi da concordare con l'ente in base alle attività proposte ai singoli destinatari.

D. TRASPORTO

Dovranno essere garantiti trasporti e trasferimenti inerenti alle attività.

Il progetto, in situazioni eccezionali, su richiesta dell'Ente, dovrà prevedere l'accompagnamento del minore presso la sede delle attività e il rientro a casa qualora lo stesso non riesca a provvedervi autonomamente o tramite il sostegno della sua famiglia.

E. PASTI

L'orario delle attività comporta la necessità di individuare delle modalità che permettano ai minori di consumare un pasto con prezzi accessibili e con oneri a carico della famiglia oppure la possibilità di consumare un pranzo al sacco.

L'utente pagherà direttamente il costo del servizio pasti alla cooperativa che gestirà il progetto vincitore. La Cooperativa dovrà inoltre occuparsi della rendicontazione della spesa alle famiglie.

ART. 6 TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Il servizio dovrà:

- essere attivo 5 giorni la settimana (dal lunedì al venerdì), con orario 14-18;
- prevedere soggiorni, attività nei fine settimana;
- prevedere la possibilità di interventi al mattino, notturni e festivi sia programmati che in casi di emergenza.

ART. 7 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per tutte le condizioni non evidenziate nelle presenti specifiche tecniche si fa riferimento a quelle previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per le parti che verranno ritenute applicabili alla presente procedura per analogia.
2. Il soggetto selezionato sarà, altresì, tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, delibere della Regione Piemonte, regolamenti e in genere prescrizioni che sono o saranno emanati dai pubblici poteri in qualsiasi forma, anche se in contrasto con le disposizioni delle specifiche tecniche.
3. Ciascun partecipante dovrà essere a conoscenza di tutte le norme che regolano la materia oggetto della coprogettazione e di tutte le condizioni locali che possono interferire con le attività relative alla gestione del progetto e che possano influire sull'esecuzione del servizio.

ART. 8 - PERSONALE

1. Il Servizio sarà realizzato dal soggetto selezionato mediante:
 - **educatori professionali** in possesso del titolo di studio di educatore come previsto dalla vigente normativa, oltre a 3 anni di esperienza specifica in servizi analoghi o similari;
 - un **referente coordinatore del servizio**, con qualifica educatore professionale/tecnico della riabilitazione psichiatrica con esperienza almeno triennale nel coordinamento di servizi analoghi.

I suddetti titoli di studio devono essere conseguiti in Italia o, se conseguiti all'estero, riconosciuti dallo Stato italiano (ovvero tradotti, legalizzati e accompagnati da dichiarazione di valore rilasciata ai sensi di legge).

L'esperienza professionale dovrà essere documentata mediante presentazione dei curriculum-vitae.

Per l'attività dei laboratori il soggetto selezionato potrà avvalersi di **esperti** (con adeguata professionalità e formazione documentata) interni o esterni al servizio.

Per la corretta esecuzione degli interventi e delle attività di cui ai precedenti articoli, il soggetto selezionato s'impegna a garantire un'équipe composta da operatori, in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o essere in regola per la permanenza in Italia nel periodo di attività;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso della patente di guida tipo B;
- essere in possesso di certificazione medica attestante l'idoneità psicofisica e sanitaria allo svolgimento del servizio.
- non aver subito:
 - condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale;

- condanne ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39
 - sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori e il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori
2. Il soggetto selezionato dovrà adeguarsi a quanto previsto dalle Linee guida approvate dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4814 del 22 ottobre 2012: "Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e per la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai sensi dell'Allegato 1 Intesa Stato-Regioni 2006 e art. 41 c. 4-bis D.Lgs 81/08 e smi".
 3. Sarà cura del soggetto selezionato garantire la sostituzione del personale assente o ritenuto non idoneo (a seguito di specifica segnalazione dal parte dell'ente) con altro personale con la stessa qualifica professionale e la medesima esperienza dandone comunicazione al consorzio e indicandone le generalità e la qualifica professionale. Il turnover degli operatori dovrà essere gestito in modo da creare il minimo disagio possibile agli utenti.
 4. Tutti gli operatori sono tenuti a un comportamento improntato alla massima correttezza, al rispetto del segreto professionale, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e ad avere un'etica adeguata alla professione che svolgono.
 5. Gli operatori presteranno la loro attività senza vincolo di subordinazione al personale del Consorzio, curando lo svolgimento autonomo di tutti i compiti connessi al servizio, secondo le indicazioni dell'ente.
 6. Il personale addetto al Servizio in oggetto dovrà essere assunto alle dipendenze del soggetto selezionato, con il quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.
 7. L'esecutore del progetto dovrà trasmettere al Consorzio entro i tempi stabiliti, l'elenco del personale impiegato e il relativo certificato di idoneità alle mansioni, sottoscritto dal Datore di Lavoro.
 8. L'aggiudicatario potrà avvalersi di personale in formazione a scopo di tirocinio, oppure di volontari (anche del Servizio Civile Nazionale Volontario), in misura aggiuntiva, al proprio personale. Tale iniziativa dovrà essere comunicata all'Ente stesso.

ART. 9- ASSICURAZIONE

Sono a carico del soggetto selezionato le spese derivanti da danni causati ad immobili, beni o attrezzature fisse, ovvero ricevute a titolo di prestito da partner a vario titolo coinvolti nella realizzazione del Servizio, o da altri soggetti esterni al Consorzio, utilizzate per la gestione delle attività

Il soggetto selezionato è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni nei confronti del Consorzio, relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale ed è responsabile dei danni a chiunque causati: personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse. Sono da ritenersi a carico del soggetto selezionato gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

È, pertanto, a carico del soggetto selezionato l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio in oggetto (R.C.T. e R.C.O)

Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi, che fossero arrecati dal personale del soggetto selezionato nell'espletamento del servizio, dovrà avere idonei massimali per la tipologia del servizio.

La polizza dovrà specificare che tra le persone s'intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.

Il soggetto selezionato dovrà garantire che il personale utilizzi autovetture per le quali è prevista la copertura assicurativa RCA e polizza Kasko per il periodo necessario al trasporto degli utenti, con massimali non inferiori a quelli previsti per legge. Dovrà inoltre stipulare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni del conducente di tutti gli automezzi di proprietà o in disponibilità al servizio. L'assicurazione deve valere per chiunque conduca il veicolo e prevedere una somma assicurata idoneo al servizio.

Le polizze sopraccitate dovranno coprire l'intero periodo del servizio.

Il soggetto selezionato esonera altresì il CISS per gli eventuali danni diretti ed indiretti che potranno essere arrecati al soggetto selezionato medesimo a causa di fatti colposi di terzi.

ART. 10– CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Il soggetto partecipante all'istruttoria pubblica dovrà presentare:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, ritenuto applicabile alla presente procedura per analogia, pari al 2% del valore delle risorse pubbliche individuate all'art. 3 delle presenti Specifiche Tecniche e precisamente di importo pari ad € 6.840,00 (euro seimilaottocentoquaranta/00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;

- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il partecipante risulti il soggetto selezionato come partner. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione della convenzione, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile al soggetto selezionato come partner o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili al soggetto selezionato come partner, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla procedura prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1, del Codice, ritenuto applicabile alla presente procedura per analogia, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La cauzione definitiva sarà calcolata sull'intero periodo di vigenza della convenzione nella misura del 10% dell'importo netto contrattuale e la stessa deve essere prestata mediante fidejussione o sotto forma di cauzione secondo le modalità dell'art. 103 comma 1 del Codice, ritenuto applicabile alla presente procedura per analogia.

Nei casi di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal soggetto selezionato come partner e fatti salvi i maggiori diritti del C.I.S.S., l'Amministrazione Consortile procederà all'incameramento della cauzione suddetta con semplice atto amministrativo ed avrà diritto al rimborso delle spese che dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto del soggetto selezionato come partner, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio.

Resta salvo per l'Amministrazione Consortile l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il C.I.S.S. potrà richiedere al soggetto selezionato come partner la reintegrazione della garanzia ove questa venga meno in tutto o in parte, in caso di inottemperanza; la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al medesimo.

La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (art. 103 comma 4 del D.lvo 50/2016, ritenuto applicabile alla presente procedura per analogia).

La cauzione sarà svincolata ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.lvo 50/2016, ritenuto applicabile alla presente procedura per analogia.

L'importo delle garanzie potrà essere ridotto in base ai requisiti previsti dal comma 7 art. 93 D.Lgs. 50/2016, ritenuto applicabile alla presente procedura per analogia.

ART. 11 – ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'esecutore del progetto, entro dieci giorni da formale richiesta da parte del C.I.S.S., dovrà:

- a) presentare copia delle polizze assicurative di cui all'art. 9 delle presenti Specifiche Tecniche;
- b) provvedere al versamento della cauzione definitiva di cui all'art. 10 delle presenti Specifiche Tecniche;
- c) l'elenco nominativo delle persone impiegate nelle varie attività costituenti il Servizio con indicazione della qualifica professionale, titolo di studio posseduto, relativo curriculum, la qualificazione nonché l'inquadramento contrattuale ed il livello retributivo applicato;
- d) il certificato di idoneità alle mansioni del personale impiegato, sottoscritto dal datore di lavoro;
- e) certificazione attestante l'assenza di condanne penali in merito alla pedofilia (decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39.) ;
- f) il nominativo del Responsabile del soggetto selezionato che manterrà i rapporti contrattuali con il C.I.S.S.

Nel caso in cui il soggetto selezionato rifiutasse di stipulare la convenzione o si rifiutasse di eseguire il servizio o trascurasse in modo grave l'adempimento degli obblighi previsti dalla presenti Specifiche Tecniche, il C.I.S.S., potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con il medesimo, a maggiori spese di questo, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione. Resta salvo per il C.I.S.S., l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la somma risultasse insufficiente.

ART. 12 – COORDINAMENTO

Il soggetto selezionato dovrà garantire il coordinamento del servizio utilizzando personale apposito presente in loco.

Il coordinatore dovrà far parte dell'équipe di lavoro e dovrà garantire una continua reperibilità (per l'intera settimana lavorativa), anche per l'attivazione di eventuali interventi urgenti non previsti nella programmazione settimanale.

La funzione di coordinatore, oltre alle responsabilità definite dal soggetto aggiudicatario, dovrà:

- a) garantire il regolare funzionamento del servizio e la qualità del medesimo;
- b) organizzare le attività assicurando un buon livello di integrazione con i servizi territoriali;

- c) assumere la funzione di referente privilegiato, garantendo il raccordo costante di informazioni sull'andamento del servizio, anche in relazione ad eventuali istanze e richieste ricevute direttamente dagli utenti e dalle loro famiglie;
- d) partecipare regolarmente alle riunioni di verifica e programmazione con il competente referente del CISS, nonché, qualora richiesto, con altri operatori socio-sanitari, e ad eventuali momenti di incontro che si renderanno necessari;
- e) operare sinergicamente con il CISS;
- f) convocare e presiedere le riunioni di coordinamento del personale e garantire la corretta elaborazione, gestione e monitoraggio dei progetti individualizzati;
- g) garantire il corretto funzionamento di tutte le attività, evidenziando l'insorgenza di eventuali problematiche al fine di ricercare comuni strategie di intervento, e vigilare sugli aspetti qualitativi del servizio fornito;
- h) rendersi garante della predisposizione della documentazione e rendicontazione delle attività così come prevista;
- i) gestire e controllare il personale (mansioni, turni, presenze, assenze, sostituzioni, compresenze, affiancamenti, ecc.);
- j) garantire l'affiancamento, in caso di sostituzione, utile ad assicurare un corretto passaggio del caso, tra l'operatore uscente e quello subentrante;
- k) garantire e organizzare con tempestività le sostituzioni;
- l) segnalare tempestivamente eventuali variazioni del personale in servizio;
- m) partecipare, qualora si renderà necessario, alle riunioni di verifica dei progetti e di organizzazione degli interventi con gli Assistenti Sociali sul caso;
- n) assicurare una visione d'insieme dell'andamento dell'intero Servizio e monitorarne le eventuali criticità;
- o) vigilare sul rispetto delle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti assunto dal CISS.

ART. 13 - PROCEDURA E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO

L'individuazione del soggetto del terzo settore partner della coprogettazione avverrà mediante con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ritenuto applicabile alla presente procedura per analogia.

Ai sensi dell'art. 95, comma 7, del Codice, l'elemento prezzo assume la forma del prezzo fisso e la competizione tra i concorrenti avverrà solo sulla base delle qualità dell'offerta tecnica presentata in conformità alle norme e in funzione dei seguenti criteri e fattori ponderali come meglio specificati nell'avviso di istruttoria pubblica:

- **Elemento qualitativo A – Progetto gestionale ed organizzativo - max punti 35;**
- **Elemento qualitativo B – Organizzazione e gestione del personale - max punti 15;**
- **Elemento qualitativo C – Conoscenza e legame con il contesto territoriale di riferimento - max punti 10;**
- **Elemento qualitativo D – Piano economico e risorse di cofinanziamento - max punti 25;**
- **Elemento qualitativo E – Modalità di monitoraggio e raccordo con il Servizio Sociale - max punti 5;**
- **Elemento qualitativo F – Gestione delle emergenze - max punti 10.**

ART. 14 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse alla coprogettazione ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della coprogettazione. In capo ai

commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice, ritenuto applicabile alla presente procedura per analogia. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione al C.I.S.S..

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti.

Il C.I.S.S. pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice, ritenuto applicabile alla presente procedura per analogia.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY RISPETTO DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

1. INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 2016/679

Ai sensi della normativa europea e nazionale vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali (GDPR 2016/679 e D.lgs 196/2003, così come modificato dal D.lgs 101/2018) si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Pinerolo (di seguito anche "CISS"), con sede in Pinerolo (TO), Via Montebello n. 39. I dati di contatto del Titolare del Trattamento sono: Ciss Pinerolo, Via Montebello n. 39 – CAP 10064, Pinerolo (TO) – mail: ciss@cissspinerolo.it – fax: 0121/395396 – telefono: 0121/325001;
 - per specifico obbligo del Regolamento UE 2016/679, il CISS ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, che gli interessati possono contattare per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti previsti dal citato regolamento. I dati di contatto del Titolare del Trattamento sono: Avv. Luca Trovato – mail: studiolegale1@gmail.com;
 - i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla partecipazione alla procedura di selezione e per permettere l'esecuzione delle misure precontrattuali e contrattuali riguardanti i rapporti con i partecipanti alla procedura stessa (art. 6, lettera b, GDPR 2016/679);
 - il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, pena l'impossibilità alla partecipazione alla procedura;
 - il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato;
 - i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione, coinvolto nel presente procedimento per ragioni di servizio, la banca dati AVCPass, i soggetti pubblici o privati presso il quale sono stati svolti i servizi analoghi, ogni altro soggetto nell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. n. 241/1990, nonché del D.Lgs. 267/2000;
 - i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal GDPR 2016/679 e dal D.lgs n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, tra i quali il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), e a quelli (diritti) previsti dagli articoli da 12 a 23, da 77 a 79 e dall'art. 82 del citato Regolamento UE 2016/679, alle quali norme si rinvia;
- I dati verranno trattati per tutta la durata della procedura di selezione, anche successivamente, per l'espletamento di obblighi contrattuali, di legge e per finalità amministrative e di pubblico interesse e salvo l'utilizzo per periodi ulteriori dovuti a richieste delle autorità giudiziarie e di altre pubbliche autorità;

- Il Consorzio si impegna a trattare i dati e le informazioni relativi all'espletamento dei servizi in concessione, nel rispetto dei principi previsti dal GDPR 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs 101/2018.

2. OBBLIGO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 GDPR 2016/679

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 l'aggiudicatario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, acquisirà.

Pur rimandando al contenuto del contratto di nomina a responsabile esterno, si precisa che, l'Impresa dovrà attenersi, ai sensi della normativa vigente, alle seguenti indicazioni:

1. trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
2. non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso;
3. non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di appalto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti al CISS entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;
4. dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalle norme di legge;
5. l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei destinatari;
6. l'impresa aggiudicataria dovrà predisporre un sistema di gestione del trattamento dei dati idoneo a garantire la conformità al regolamento europeo n. 679/2016;
7. la violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal C.I.S.S. e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge;
8. ai sensi del D.Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'impresa è comunque obbligata in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione del medesimo e salvo quanto stabilito nel contratto di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679.

ART. 16 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

1. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, il C.I.S.S. ha facoltà di risolvere *ipso facto e de iure* il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A/R, incamerando il deposito cauzionale a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni. In casi meno gravi il Consorzio si riserva, comunque, la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità su indicate quando, dopo avere intimato due volte al soggetto selezionato, a mezzo raccomandata A/R, una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestate o non abbia prodotto contro deduzioni accettate, se richieste. In tali casi il C.I.S.S., per garantire la continuità del servizio, potrà ricorrere all'intervento di altro soggetto, ponendo le spese relative a carico dell'impresa aggiudicataria.
2. Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del c.c. per i casi di inadempimento delle

obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione della convenzione, con le modalità succitate, per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. i seguenti casi:

- a) abituale deficienza o negligenza del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano i servizi stessi a giudizio insindacabile del C.I.S.S.;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell'impresa aggiudicataria;
- c) inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- d) mancata assunzione dei servizi alla data stabilita e/o interruzione non motivata dei Servizi.

In tutti i casi previsti dai commi precedenti del presente articolo, il soggetto selezionato, oltre ad incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti e al rimborso delle maggiori spese che il C.I.S.S. dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento dei servizi ad altro soggetto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del C.I.S.S., in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il C.I.S.S. sarà tenuto a corrispondere al soggetto selezionato soltanto il prezzo contrattuale dei servizi fino al giorno della risoluzione dedotte le penalità e le spese eventualmente sostenute.

Il C.I.S.S., nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento dei servizi dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sui servizi stessi, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni sessanta, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

ART. 17 - VERIFICHE E CONTROLLI

Verifiche e controlli sulla qualità del Servizio potranno essere effettuati dal Consorzio nelle forme e nei modi che l'Ente riterrà opportuni.

Preliminarmente all'avvio del Servizio, il soggetto selezionato è tenuto a comunicare il nominativo del Referente Coordinatore del Servizio e del Responsabile dell'impresa che manterrà i rapporti contrattuali con l'Ente.

ART. 18 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

La ditta, dovrà, quindi, indicare il numero di conto corrente "dedicato" su cui avverrà obbligatoriamente il pagamento delle fatture oggetto della convenzione ed altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente articolo comporta la nullità assoluta della convenzione. Il soggetto partner si impegna a comunicare al C.I.S.S., entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati.